



## **CITTÀ DI ALBA ADRIATICA**

Provincia di Teramo

### **REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE FESTE**

*L.R. 20/7/2016 n. 22*

*Delibera di Consiglio Comunale 28/11/2017 n. 63*

#### **Indice**

Art.1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Le tre tipologie di manifestazioni con servizi enogastronomici

Art.3 Soggetti organizzatori

Art.4 attività non consentite

Art.5 Luogo e modalità di svolgimento

Art.6 Gestione dei Rifiuti e lotta allo spreco alimentare

Art. 7 Durata

Art. 8 Procedimento e programmazione annuale

Art. 9 Iniziative concomitanti

Art. 10 Sanzioni

Art. 11 Vigilanza

Art. 12 Disposizioni transitorie

Art. 13 Entrata in vigore

#### **Art.1**

##### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di sagre, feste di quartiere, feste religiose, manifestazioni culturali, politiche, sportive e di volontariato nell'ambito del territorio comunale.

Le suddette manifestazioni costituiscono importanti momenti di aggregazione sociale e rappresentano una chiara espressione della cultura, della storia e della tradizione del comune di Alba Adriatica.

#### **Art.2**

##### **Le tre tipologie di manifestazioni con servizi enogastronomici**

#### **1. SAGRE ENOGASTRONOMICHE**

1. Si intende per Sagra la manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale od identitaria rispetto al territorio stesso; la manifestazione promuove inoltre le risorse umane ed imprenditoriali

impegnate nella valorizzazione di tali prodotti che ampiamente rappresenta il territorio di Alba Adriatica per tradizione, usi e consuetudini.

2. L'area dedicata alla somministrazione e alla fruizione dei prodotti enogastronomici di cui al comma 1 non deve superare il 70% della superficie totale adibita alla Sagra come indicata negli elaborati documentali e progettuali presentati all' Ente Comune.

La rimanente area sarà eventualmente destinata ad attività culturali, musicali, di intrattenimento e spettacolo ed opportunamente distinta dall' area dedicata alla somministrazione.

3. Nelle sagre almeno il 70% dei piatti somministrati ed indicati nel menù proposto deve riferirsi a prodotti o lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa con indicazione del luogo di provenienza dei prodotti utilizzati con prevalenza di quelli classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della Regione Abruzzo, o provenienti da agricoltura biologica. La somministrazione di bevande deve essere costituita in maniera prevalente da bevande e prodotti tipici territoriali.

## **2. FESTE DI QUARTIERE, PATRONALI, PARROCCHIALI E RELIGIOSE**

1. Vengono intese quali Feste di Quartiere le tradizionali manifestazioni di consolidata tradizione popolare organizzate nei quartieri della cittadina albense con rilevante finalità di socializzazione e coesione degli abitanti attraverso attività ricreative.

Sono riconosciute tali le sole manifestazioni organizzate presso le contrade Basciani, Casone, S. Egidio e presso il quartiere di Via dei Tigli. Vengono intese quali Feste Patronali, Parrocchiali e Religiose le manifestazioni organizzate dai Comitati Parrocchiali o associazioni religiose in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono (S. Eufemia), dei Santi a cui risultano intitolate le Chiese (S. Maria ed Immacolata), o in occasione di altre ricorrenze religiose.

2. La superficie destinata alle attività di socializzazione, di trattenimento, di svago o di attività religiose non dovrà essere inferiore al 70% dell'intera area adibita alla festa. Il 30% dell'area potrà essere invece destinata al servizio di fruizione e somministrazione di prodotti enogastronomici rimanendo nei limiti di 100 posti a sedere ed un massimo di 2 piatti per ogni portata con chiaro riferimento alla tradizione della festa religiosa o di quartiere.

## **3. MANIFESTAZIONI CULTURALI, POLITICHE, SPORTIVE E DI VOLONTARIATO.**

1. Si intendono tutte quelle manifestazioni a carattere divulgativo e promozionale organizzate da associazioni impegnate in attività culturali, politiche, sportive o di volontariato.

2. La superficie destinata alle attività di socializzazione, di trattenimento, di svago o di attività politica, culturale, sportiva non dovrà essere inferiore al 90% dell'intera area adibita alla festa. Il 10% dell'area potrà essere invece adibita a servizio di somministrazione alimenti e bevande.

### **Art. 3**

#### **Soggetti organizzatori**

I soggetti organizzatori sono:

1. Sagre gastronomiche: Associazioni territoriali di settore o di categoria con sede nel Comune di Alba Adriatica, Pro loco e altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti, con sede sociale nel Comune di Alba Adriatica.
2. Feste di quartiere: Comitati di Quartiere o Associazioni riconducibili al quartiere
3. Feste Patronali, Parrocchiali e Religiose: Comitati Parrocchiali e Associazioni Religiose

#### **Art. 4**

##### **Attività non consentite**

1. Non è consentito nel Comune di Alba Adriatica lo svolgimento di sagre, feste paesane e manifestazioni culturali, politiche, sportive e di volontariato nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere indirizzata alla valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici, del comparto enogastronomico di trasformazione locale e delle caratteristiche promosse dall'iniziativa. Dovrà inoltre rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali, sportive, ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

#### **Art.5**

##### **Luogo e modalità di svolgimento**

1. Tutte le tipologie di manifestazioni con servizi enogastronomici potranno svolgersi dalle ore 18.00 alle 00.30 del giorno successivo solo su aree o locali appositamente attrezzati e ritenute idonee e compatibili dalla P.A. Sono categoricamente escluse dall'utilizzo la passeggiata del lungomare e le aree prospicienti.
2. In materia di sicurezza, ordine pubblico, disposizioni sanitarie, disposizioni fiscali e per tutti gli adempimenti amministrativi si rimanda alle normative vigenti in vigore.
3. Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere le strutture temporanee nei tempi stabiliti in delibera di Giunta Comunale autorizzativa della manifestazione.

#### **Art. 6**

##### **Gestione dei Rifiuti e lotta allo spreco alimentare**

1. Al fine di realizzare una corretta gestione dei rifiuti urbani tutti i prodotti di scarto nell'ambito di sagre e feste popolari devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo le modalità previste da competente ufficio del Comune di Alba Adriatica.
2. Gli organizzatori saranno tenuti ad esporre i criteri e le modalità per il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni.
3. Al fine di realizzare adeguate politiche di lotta allo spreco alimentare ai sensi della L. R. 12 gennaio 2016 n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari), eventuali eccedenze di cibo non consumato potranno essere donate ad associazioni caritatevoli e solidaristiche senza scopo di lucro.

## **Art. 7**

### **Durata**

1. **Sagra enogastronomica:** È consentita sul territorio del Comune di Alba Adriatica l'organizzazione di n. 1 (uno) evento enogastronomico denominato Sagra nel corso dell'anno solare, con interruzione dal primo lunedì del mese di Luglio al 31 Agosto. La durata massima dell'evento non può superare i 5 (cinque) giorni consecutivi.

2. Qualora la manifestazione sia interrotta per condizioni metereologiche avverse che non consentano alcun tipo di svolgimento anche parziale, si potrà derogare all'interruzione di cui al precedente comma 1 per un numero di giorni consecutivi pari alle date di effettiva interruzione.

3. **Feste di quartiere, Patronali, Parrocchiali e Religiose:** È consentita l'organizzazione di n. 1 (una) Festa di Quartiere nell'anno solare per ciascun quartiere, come specificato al precedente Art. 2 comma 2. È consentita l'organizzazione di Feste Religiose sul territorio del Comune di Alba Adriatica in corrispondenza di particolari ricorrenze religiose. Le parrocchie menzionate al precedente art. 2 comma 2 potranno organizzare un evento in concomitanza con la ricorrenza del Santo cui risulta intitolata la Chiesa. Qualora all'interno degli eventi denominati feste di quartiere, patronali, parrocchiali e religiose sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande, quest'ultima non potrà superare la durata massima di 4 (quattro) giorni consecutivi.

4. **Manifestazioni culturali, politiche, sportive e di volontariato:** è consentita l'organizzazione delle suddette manifestazioni sul territorio del Comune di Alba Adriatica. Se all'interno di tali eventi è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, quest'ultima non potrà superare la durata massima di 1 (uno) giorno.

## **Art. 8**

### **Procedimento programmazione annuale**

1. È compito del Comune di Alba Adriatica di:

a) Istituire, con l'approvazione del presente regolamento, un'apposita Commissione Comunale alla cui composizione e designazione dei rappresentanti è demandato il Sindaco del Comune di Alba Adriatica, composta prevalentemente da rappresentanti delle associazioni di categoria (Ristoratori-Albergatori-del Commercio fisso) e da tutti gli altri soggetti che ad insindacabile giudizio del Sindaco possano essere classificati come portatori di interessi.

Tale Commissione Comunale delle Manifestazioni avrà i seguenti compiti:

1. di ricevere per conoscenza le domande;
2. esprimere parere obbligatorio e non vincolante sulla validità della proposta;
3. verifica di fattibilità del calendario degli eventi comunali nel rispetto delle normative;

b) redigere il calendario annuale delle sagre e delle feste in genere che presentano rilevanza sul territorio comunale.

2. I soggetti interessati all'organizzazione di eventi come specificato all' Art. 2 (Comma 1,2,3), dovranno dare comunicazione entro il 15 marzo di ciascun anno; tale comunicazione dovrà essere redatta su modulistica predisposta dall'Ufficio Manifestazioni e scaricabile dal Sito Istituzionale dell'Ente; dovrà specificare:

- a) denominazione dell'iniziativa;
- b) luogo e data di svolgimento;

- c) programma di massima dell'iniziativa;
  - d) relazione che illustri specificatamente, la finalità dell'evento e le attività enogastronomiche che si intendono realizzare;
  - e) Impegno a destinare quota parte dei proventi previsti in attività socialmente utili per il paese.
  - f) Relazione e rendiconto consuntivo dell'edizione precedente che dimostri la destinazione dei proventi dell'evento (non dovute per eventi alla prima edizione)
3. Entro il 15 Aprile di ciascun anno solare la Giunta Comunale previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle Sagre e delle feste per il periodo 01 Maggio – 30 Settembre.
4. Le Sagre e feste non inserite nel calendario approvato dalla Giunta comunale di Alba Adriatica potranno avere luogo esclusivamente per motivazioni di carattere solidale, sociale o di interesse generale dietro adeguato parere della Giunta Municipale.
5. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà essere autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore.

#### **Art. 9**

##### **Iniziative concomitanti**

1. Non è ammessa la concomitanza di Sagre, feste di quartiere, feste religiose e manifestazioni di altro tipo nel medesimo luogo (frazione, zona o quartiere)
2. Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data la priorità all'iniziativa organizzata da soggetto che ha sede in quel territorio, in caso di parità di condizioni sarà data priorità alla manifestazione che proporrà di devolvere parte dei proventi sul territorio, in caso di ulteriore parità la scelta sarà a discrezione dell'amministrazione comunale.
3. In ogni caso nello stesso luogo dovrà intercorrere un periodo di almeno 15 giorni tra un'iniziativa e l'altra.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 25 Agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme del presente regolamento o della relativa disciplina comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:
  - a) sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro:
    - 1) in caso di sfioramento della durata massima dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o esercizio in violazione dell'art. 7, comma da 1 a 4;
  - b) pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro:
    - 1) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei parametri previsti per prodotti somministrati e presenti nei menù di cui all'articolo 2 comma 1.3;

2) in caso di superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione di cui agli articoli 2 comma 1.2, comma 2.2 e comma 3.2;

2. Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza autorizzazione o a seguito di presentazione non veritiera della documentazione prevista dal regolamento comunale, trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1, lettera a) unitamente all'immediata interruzione dell'evento e all'impossibilità di presentare relativa domanda per il biennio successivo.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune di Alba Adriatica, secondo le normative vigenti in materia.

### **Art. 11 Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Alba Adriatica, l'Ufficio di Polizia Amministrativa e S.U.A.P. dell'Ente, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

### **Art.12 Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui al presente regolamento, verranno applicate alle Sagre, feste di quartiere, manifestazioni culturali, politiche, sportive e di volontariato, che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

### **Art. 13 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.